



Sconto in fattura e cessione del credito, le novità più interessanti che accompagnano il Superbonus 110%

30 Settembre 2020

Non solo compensazione dell'irpef in 5 anni, ma anche sconto in fattura e cessione del credito. Queste due modalità di fruizione del Superbonus 110% rappresentano un'opportunità molto interessante per non dover anticipare il capitale di spesa.

Che il Superbonus 110% rappresenti un'**occasione estremamente interessante per ristrutturare la propria casa** nell'ottica dell'efficientamento energetico è indubbio, ma l'introduzione dell'opportunità di usufruire dello sconto in fattura e cessione del credito lo è altrettanto se non addirittura di più poiché consente al privato di **non dover anticipare il capitale necessario a coprire le spese**. Ma cosa si intende di preciso con i termini sconto in fattura e cessione del credito? Vediamo che cosa sono e come è possibile usufruirne.

Cosa sono lo sconto in fattura e la cessione del credito

In alternativa alla detrazione del 110% in 5 quote annuali, entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi, sono possibili due opzioni:

- **sconto in fattura** fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito

d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, quali istituti di credito e altri intermediari finanziari. A sua volta, l'impresa che effettua lo sconto in fattura, acquisisce un credito d'imposta che sarà utilizzabile in compensazione sempre in cinque quote annuali di pari importo.

- **cessione del credito**, cioè la cessione del credito fiscale direttamente a una banca (cessione del credito).

NB: Lo sconto in fattura e la cessione del credito, introdotte dal Decreto Rilancio, sono validi per tutte le spese sostenute da luglio 2020 fino a dicembre 2021 e si applicano non solo al Superbonus 110% ma anche al Bonus casa 50%, Ecobonus 50%, Sismabonus e Bonus Facciate 90%.

Facciamo un esempio

Se al posto della detrazione il privato sceglie di chiedere lo sconto in fattura direttamente al fornitore, nel caso di un intervento di ristrutturazione che costa 10.000, il privato, qualora gli venisse accordato uno sconto pari al corrispettivo dovuto, non pagherà nulla ma non recupererà i 1.000 euro di detrazione aggiuntiva (cioè quel 10% che si somma al 100%) che avrebbe avuto se avesse scelto la detrazione fiscale in 5 anni.

Il fornitore, invece, avrà a disposizione **anche** quel 10% che non ha riconosciuto come sconto in fattura e potrà, a sua volta, utilizzare la detrazione, ottenuta sotto forma di credito d'imposta, oppure cederla a sua volta anche a intermediari finanziari o istituti di credito. Quindi, per una spesa di 10.000 euro, totalmente scontata al cliente, ottiene un credito d'imposta di 11.000 da utilizzare in 5 anni, cioè il periodo che la detrazione originaria prevede.

Semplificando al massimo, la **differenza tra sconto in fattura e cessione del credito** è questa: tramite lo sconto in fattura, l'impresa realizza i lavori e anticipa la spesa detraibile; il privato quindi non deve versare alcunché. A sua volta, l'impresa può cedere o meno il credito alle banche o ad altri intermediari. Nel caso della cessione del credito invece il privato può cedere direttamente il credito a terzi, by-passando imprese e fornitori.



Il ruolo della banca

Nel caso della cessione diretta del credito dal privato alla banca... beh, il privato dovrà “giocarsela”. Chiedendo la cessione del credito, le banche potranno anticipare fino al 100% che recupereranno in 5 anni, guadagnandoci quel 10% (o più) a cui il privato di fatto rinuncia (seguendo l’approccio di preferire una gallina oggi a un uovo domani).

Alcune banche, invece, potrebbero chiedere di versare una percentuale X%, così da guadagnarci il 10%+X%. Questo sulla base di una precisa policy interna o di una contrattazione con il cliente. I diversi istituti di credito si stanno già organizzando per presentare ciascuno la propria offerta.

Come è possibile usufruire di sconto in fattura e cessione del credito

In caso si scelga lo sconto in fattura, questo va concordato preventivamente con il fornitore. Per quanto riguarda **la cessione del credito**, invece, questo **va comunicato dal beneficiario della detrazione all’Agenzia delle entrate per via telematica rivolgendosi a un CAF o a professionisti abilitati quali commercialisti e consulenti del lavoro**.

A partire dal 15 ottobre sarà disponibile sul sito agenziaentrate.gov.it il modello da compilare telematicamente e le relative istruzioni di compilazione. È importante ricordare che la comunicazione deve esser fatta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ceduta. Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, viene rilasciata una ricevuta di accettazione o di scarto della richiesta ed entro il giorno cinque del mese successivo a quello di invio, è possibile annullare la comunicazione presentata e inviarne una sostitutiva della precedente.

Inoltre, solo nel caso della cessione del Superbonus 110%, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa specifica e alla comunicazione della cessione del credito, è necessario anche ottenere il **visto di conformità** da un CAF o da un professionista **che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione**.